

**CASSAZIONE/ Rigettato il ricorso di un aspirante psicologo "rifiutato" dall'albo**

**Fedina sporca, alt dell'Ordine**

Per iscriversi la condotta morale e politica dev'essere «specchiata»

Il requisito della buona condotta per l'iscrizione a qualsiasi albo professionale deve ritenersi ineludibile principio generale anche per lo psicologo: l'art. 2 della legge 897/1938 chiarisce che per l'iscrizione agli albi professionali serve la «specchiata condotta morale e politica». A tale norma fanno espresso richiamo gli articoli 7 e 26 della legge 56/1989, specifici per la professione dello psicologo, che viene ulteriormente rafforzata dalla previsione generale dell'art. 1175 del Codice civile, che obbliga a un dovere generale di correttezza e buona fede in questo caso rivolto verso la comunità sociale. Questo il principio ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 30790/2011, che ha rigettato il ricorso presentato da un aspirante psicologo avverso una pronuncia della Corte d'appello di Genova che, ribaltando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto corretto il rifiuto dell'iscrizione, opposto dell'Ordine degli psicologi, per carenza del requisito della condotta moralmente irreprezibibile, stante la sussistenza a suo carico di numerose condanne penali di cui una per esercizio abusivo della professione. L'Ordine motivava chiamando a suo favore l'art. 7, lettera b) della legge 56/1989, che prescrive quale requisito di ammissione all'albo quello di non avere riportato condanne penali per delitti che comportino l'interdizione dalla professione. A detta della Corte, nulla vale il passaggio in giudicato delle sentenze con relativa riabilitazione penale in quanto, ai fini della valutazione della «condotta irreprezibibile e specchiata», rilevano i fatti per cui è intervenuta la condanna in sede penale, considerati ai fini dell'esercizio della professione. In questo senso si è espressa precedentemente anche la Commissione centrale delle professioni sanitarie, secondo cui correttamente l'Ordine o Collegio - quando l'istante sia stato riconosciuto colpevole di reati - valuta la gravità dei fatti ascritti all'istante e la loro natura, che non può ricondursi a una dimensione meramente privata del soggetto agente e quindi non possono non incidere sulla valutazione compiuta dall'Ordine o Collegio ai fini della sussistenza del requisito in parola e dell'iscrizione nell'albo professionale. Infatti, la caratteristica della affidabilità costituisce, per ogni professione sanitaria, un presupposto indefettibile per il corretto

svolgimento di una attività estremamente delicata (pronunce n. 40 del 28 marzo e 103 del 15 dicembre 2008).